DEPISTAGGIO MATERIALE E NESSO FUNZIONALE CON IL SERVIZIO PUBBLICO: LA CASSAZIONE DELIMITA L'ART. 375 C.P. TRA POSIZIONE DI GARANZIA E MERA OCCASIONALITÀ DELLA QUALIFICA – CASS. PEN. SEZ. IV, 16 SETTEMBRE 2026, N. 33634

A cura di **Melissa CEREDA***

MASSIMA[1]

In tema di depistaggio materiale, il collegamento funzionale tra la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e l'accertamento penale sviato, richiesto dall'art. 375 c.p., non esige né che la condotta manipolatrice sia compiuta nell'esercizio formale della funzione, né che il soggetto qualificato sia investito di specifici compiti investigativi. Il nesso sussiste quando l'oggetto delle indagini, già in corso o ragionevolmente avviabili, riguardi fatti ricadenti nell'ambito dell'ufficio o del servizio pubblico svolto dall'agente, così da radicare in capo a quest'ultimo una posizione di garanzia rispetto alla genuinità dell'accertamento. Ne consegue che integra il delitto di depistaggio – e non la sola frode processuale – la condotta di chi, inserito in posizione apicale o direttiva nell'organizzazione di una RSA convenzionata con il servizio pubblico, alteri lo stato dei luoghi e costruisca una falsa rappresentazione di un decesso avvenuto nella struttura, sfruttando la disponibilità dei luoghi, la conoscenza dell'evento e il potere gerarchico sul personale. Resta invece estranea all'art. 375 c.p. l'ipotesi in cui la qualifica pubblicistica sia meramente occasionale o accidentale rispetto al fatto oggetto di accertamento.

SOMMARIO

1. Il fatto 1

2. La decisione 2

3. Conclusioni 4

1. IL FATTO

La pronuncia in commento affronta un tema di particolare interesse sistematico: il rapporto tra frode processuale e depistaggio materiale, con specifico riguardo al significato del requisito del nesso funzionale tra qualifica pubblicistica dell'agente e indagine sviata.

La vicenda trae origine dal decesso di un'ospite di una RSA, precipitata da un balcone della struttura e poi risultata suicida. Secondo l'accertamento recepito dai giudici di merito, subito dopo il fatto i due imputati – il legale rappresentante della residenza sanitaria e la responsabile della cooperativa operante nella struttura, indicata anche quale gestore di fatto – avrebbero disposto la rimozione del corpo, la cancellazione delle tracce di sangue e la falsa rappresentazione dell'accaduto agli inquirenti, orientando il personale sanitario e assistenziale a dichiarare che il decesso era derivato da una caduta accidentale dalle scale interne.

In primo grado gli imputati erano stati condannati per il reato di cui all'art. 375 c.p.; la Corte di assise di appello aveva confermato la responsabilità, riformando soltanto il trattamento accessorio quanto all'interdizione dai pubblici uffici. In sede di legittimità, la linea difensiva si è concentrata soprattutto su un punto: la condotta, pur non contestata nella sua materialità, sarebbe stata erroneamente sussunta nel depistaggio anziché nella frode processuale ex art. 374 c.p., in quanto mancava – secondo i ricorrenti – una reale connessione funzionale tra la qualità soggettiva pubblicistica e l'attività investigativa alterata.

La difesa ha sostenuto, in sintesi, che:

1. gli imputati non svolgevano funzioni investigative;
2. la loro qualità soggettiva, relativa alla gestione del servizio socio-sanitario, non avrebbe avuto alcun rapporto con l'attività di accertamento penale;
3. l'eventuale obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. non potrebbe trasformare una condotta di mancata collaborazione o alterazione della scena in depistaggio;
4. almeno per una delle imputate, difetterebbe anche la stessa qualifica pubblicistica richiesta dall'art. 375 c.p.

* Avvocato, Componente del Comitato Editoriale della Rivista "De Iustitia"

[1] Massima non ufficiale.

Il ricorso sollevava inoltre questioni di legittimità costituzionale, ritenendo irragionevole l'applicazione dell'art. 375 c.p. fuori dall'ambito dei soggetti direttamente preposti alle indagini, stante il più grave trattamento sanzionatorio rispetto all'art. 374 c.p.

La Cassazione rigetta integralmente i ricorsi e, nel farlo, offre una motivazione di particolare rilievo ricostruttivo, destinata a incidere in modo significativo sulla delimitazione dell'area applicativa del delitto di depistaggio.

2. *LA DECISIONE*

Il cuore della decisione consiste nella chiarificazione del rapporto tra art. 374 c.p. e art. 375 c.p.. La Corte muove da una premessa netta: il depistaggio materiale, nelle ipotesi di immutazione artificiosa del corpo del reato, dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone, si sovrappone sul piano della materialità della condotta a fatti già tipizzabili come frode processuale; tuttavia, esso assume una autonoma rilevanza penale in ragione della particolare qualità del soggetto attivo, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio[2].

La differenza, quindi, non risiede tanto nell'azione materiale, quanto nel plus di offensività derivante dal tradimento di una posizione qualificata rispetto alla genuinità dell'accertamento.

È proprio su questo terreno che la sentenza assume un rilievo sistematico. La Corte esclude infatti un'interpretazione restrittiva che limiti il depistaggio ai soli soggetti formalmente investiti di compiti investigativi o ai soli atti compiuti nell'esercizio della funzione. Una simile lettura – si legge nella sentenza – restringerebbe in modo ingiustificato l'art. 375 c.p., in contrasto con la struttura della fattispecie e con la sua ratio di più intensa tutela dell'amministrazione della giustizia[3].

Il passaggio più importante della pronuncia è quello in cui la Cassazione definisce in modo preciso il nesso funzionale richiesto dall'art. 375 c.p.

Secondo la Corte, tale nesso non va inteso nel senso che la condotta manipolatrice debba essere posta in essere nell'esercizio della funzione. Ciò che conta è piuttosto che l'oggetto delle indagini depistate ricada nell'ambito dell'ufficio o del servizio pubblico svolto dal soggetto qualificato[4].

In altri termini, il collegamento richiesto dalla norma intercorre non tra atto depistante ed esercizio formale di un potere pubblico ma tra fatti oggetto dell'accertamento penale e contesto funzionale del servizio o dell'ufficio cui l'agente appartiene.

La Corte chiarisce così che la connessione funzionale sussiste quando il soggetto, proprio in ragione del ruolo ricoperto nel servizio pubblico, sia posto nella condizione di venire a conoscenza del fatto; disporre dei luoghi o delle cose rilevanti; esercitare un potere di intervento o di influenza sull'accertamento; essere titolare di un dovere qualificato di lealtà, conservazione e collaborazione con l'autorità.

L'aspetto decisivo è che tale posizione non nasce da un incarico investigativo formale, bensì dalla inerenza del fatto da accertare all'ambito del servizio svolto.

La sentenza, tuttavia, non amplia illimitatamente il perimetro dell'art. 375 c.p. Al contrario, ne propone una lettura che mira al tempo stesso a estenderne l'operatività oltre i soggetti investigativi e a circoscriverla attraverso il criterio della non occasionalità.

Secondo la Cassazione, vi è mera occasionalità quando la qualifica pubblicistica accompagna l'agente solo soggettivamente, ma non spiega né la conoscenza del fatto né la disponibilità dei luoghi o delle cose né la possibilità di incidere sull'accertamento in ragione dell'ufficio o del servizio.

In questo caso la veste pubblicistica resta "un dato accidentale e indifferente", sicché il fatto potrà eventualmente integrare una fattispecie comune, ma non il delitto di depistaggio.

[2] Cass. pen., sez. VI, 15 settembre 2022, n. 34271.
[3] Cass. pen., sez. VI, 21 febbraio 2023 n. 7572; Cass. pen., sez. VI, 15 settembre 2022, n. 34271 secondo cui l'art. 375, comma 1, lett. a), c.p. configura un reato proprio e di pericolo concreto, tipizzando condotte già riconducibili alla frode processuale ma connotate da un autonomo disvalore in ragione della qualifica pubblicistica dell'agente e dell'idoneità *ex ante* dell'immutazione a sviare l'attività giurisdizionale.
[4] Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2026, n. 7105.

La Corte propone anche un esempio chiarificatore: se un pubblico ufficiale alterasse la scena di un investimento stradale del tutto estraneo al proprio ufficio, mancherebbe il nesso funzionale richiesto dall'art. 375 c.p.; in tal caso, la condotta potrebbe ricadere nella frode processuale, non nel depistaggio.

Si tratta di una precisazione molto importante, perché evita che il depistaggio degeneri in un reato "di status", fondato sulla sola qualifica soggettiva dell'agente.

Applicando questi principi al caso deciso, la Cassazione osserva che il fatto da accertare si è verificato all'interno della RSA e ha riguardato una persona affidata alla cura e vigilanza della struttura; ha coinvolto il personale sanitario e assistenziale operante nella struttura; è stato occultato proprio mediante i poteri organizzativi e gerarchici esercitati dagli imputati nel servizio socio-sanitario.

La condotta, dunque, non si è limitata a una manipolazione materiale compiuta da soggetti occasionalmente titolari di una qualifica pubblicistica. Essa si è innestata nel medesimo contesto funzionale in cui gli imputati erano chiamati ad assicurare cura, assistenza, protezione degli ospiti e corretto adempimento dei doveri connessi alla gestione di una struttura inserita nel sistema pubblico di assistenza socio-sanitaria.

Secondo la Corte, fu proprio tale posizione a consentire agli imputati di apprendere immediatamente l'accaduto e intervenire sulla scena; impartire direttive al personale e orientare la rappresentazione esterna dell'evento verso una falsa dinamica.

In questo quadro, la disponibilità dei luoghi e il potere gerarchico sul personale non sono elementi neutri: diventano il fondamento concreto della capacità depistante del soggetto qualificato.

Uno dei profili più interessanti della sentenza è la valorizzazione della posizione di garanzia che grava su pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio rispetto all'accertamento penale di fatti appresi nell'ambito del servizio.

La Corte richiama gli artt. 331 c.p.p., 361 e 362 c.p. non per trasformare l'omissione di denuncia in depistaggio, ma come indice sistematico di un più generale statuto di doveri che accompagna la veste pubblicistica.

Da tali norme si ricava che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, quando apprenda un fatto penalmente rilevante nell'ambito dell'ufficio o del servizio non può occultarlo; non può alterarne la rappresentazione; deve favorirne la conoscenza da parte degli organi competenti; non può frapporre ostacoli alla ricostruzione della verità.

Su questa base la Corte afferma che l'art. 375 c.p. attribuisce ai soggetti qualificati una vera e propria posizione di garanzia rispetto alla genuinità dell'accertamento penale, ogniqualvolta le indagini investano fatti ricadenti nell'ambito dell'ufficio o del servizio svolto.

Il tradimento di questa posizione giustifica il trattamento sanzionatorio più severo rispetto alla frode processuale comune.

La Cassazione reputa incontestato – e comunque coerente con la propria giurisprudenza – il carattere pubblicistico del servizio svolto dalla RSA convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.

La sentenza richiama, sul punto, precedenti relativi alla qualifica di incaricato di pubblico servizio riconosciuta ai sanitari operanti in strutture convenzionate e, in termini più generali, valorizza l'inserimento funzionale della struttura privata convenzionata nel sistema pubblico di tutela della salute.

Il passaggio è rilevante perché mostra come, nella prospettiva della Corte, la pubblicità del servizio non discenda da un criterio meramente formale, ma dalla funzione concretamente svolta nell'ambito dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Da qui anche l'estensione del ragionamento a figure apicali dell'organizzazione, il cui ruolo gestionale e direttivo incide sull'erogazione del servizio pubblico.

Particolarmente raffinata è la soluzione adottata per la posizione della coimputata indicata come amministratrice di fatto.

La Cassazione precisa che la qualifica di amministratore di fatto non attribuisce automaticamente la veste di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nei reati propri, tale qualifica richiede una investitura formale o un effettivo

inserimento funzionale nell'esercizio del pubblico ufficio o del pubblico servizio, dal quale non si può prescindere.

Tuttavia, da ciò non discende l'estraneità al reato. La Corte osserva infatti che l'amministratore di fatto può rispondere del reato proprio in concorso con il soggetto qualificato, quale extraneus, se abbia diretto, determinato o comunque fornito un contributo causalmente rilevante e consapevole alla realizzazione del fatto[5].

Nel caso concreto, la responsabilità della coimputata è stata confermata non perché la stessa dovesse considerarsi automaticamente titolare della qualifica pubblicistica, ma perché la condotta depistante fu realizzata in concorso con soggetti intranei, tra cui il legale rappresentante della RSA e il personale infermieristico operante nella struttura.

Questa parte della motivazione è particolarmente apprezzabile perché evita un'indebita estensione soggettiva dell'art. 375 c.p., ma al contempo non consente facili elusioni fondate sulla schermatura dietro ruoli di fatto.

La Corte si sofferma anche sul possibile argomento secondo cui gli imputati avrebbero agito per sottrarsi a proprie eventuali responsabilità, con conseguente esclusione del depistaggio o riconduzione del fatto ad altre figure incriminatrici.

La risposta è netta: il delitto di cui all'art. 375 c.p. richiede il dolo specifico consistente nel fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale. Nel caso concreto tale finalità emergeva chiaramente dalla rimozione del corpo, dalla cancellazione delle tracce e dalla costruzione di una falsa rappresentazione dell'evento[6].

L'eventuale intento di evitare l'emersione di proprie responsabilità costituisce solo il movente dell'azione, ma non elide il dolo specifico del depistaggio.

La Corte esclude altresì la riconducibilità del fatto al favoreggiamento personale, sia per la diversa struttura teleologica di quest'ultimo, orientato ad aiutare "taluno" a eludere le investigazioni, sia perché il favoreggiamento non è configurabile nei confronti del concorrente nel reato presupposto.

La difesa aveva prospettato una questione di legittimità costituzionale sulla maggiore severità sanzionatoria dell'art. 375 c.p. rispetto all'art. 374 c.p.

Anche su questo punto la Corte offre una motivazione lineare: la diversità di trattamento trova giustificazione nella peculiare qualità soggettiva dell'agente e nella lesione più intensa dell'interesse al corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia quando l'inquinamento probatorio provenga da chi, per l'ufficio o il servizio svolto, è gravato da specifici doveri di lealtà, correttezza e collaborazione[7].

È significativo che la Corte individui il fondamento della maggiore gravità non nella sola appartenenza dell'agente alla sfera pubblica, ma nella violazione della posizione di garanzia connessa alla qualità rivestita. In questo modo il differenziale sanzionatorio risulta coerente con un diverso grado di offensività, e quindi costituzionalmente non irragionevole.

3. CONCLUSIONI

La pronuncia in esame si segnala per il contributo chiarificatore che apporta alla delimitazione dell'area applicativa dell'art. 375 c.p., intervenendo su uno dei profili più problematici della fattispecie: l'esatto significato del collegamento funzionale tra qualifica soggettiva dell'agente e accertamento penale sviato.

Il dato di maggiore interesse sistematico risiede, anzitutto, nel rifiuto di una lettura eccessivamente restrittiva del delitto di depistaggio. La Corte esclude che il nesso funzionale presupponga necessariamente lo svolgimento di compiti investigativi in senso proprio o il compimento della condotta nell'esercizio formale della funzione, affermando invece che esso ricorre quando i fatti oggetto dell'indagine rientrino nell'ambito dell'ufficio o del

[5] Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 2026, n. 7105.
[6] Cass. pen., sez. VI, 19 febbraio 2025, n. 7300; Cass. pen., sez. VI, 9 aprile 2026, n. 13093.
[7] Cass. pen., sez. VI, 15 settembre 2022, n.34271 e ancora Cass. pen., sez. VI, 9 aprile 2026, n. 13093, secondo cui il severo quadro edittale dell'art. 375 c.p. (da tre a otto anni di reclusione) si giustifica, nel rispetto dei principi di offensività e proporzionalità rispetto al meno grave art. 374 c.p., proprio in ragione della qualifica pubblicistica dell'agente, della concreta idoneità ingannatoria della condotta e del dolo specifico di sviamento.

servizio pubblico svolto dal soggetto agente, così da radicare in capo a quest'ultimo una posizione di garanzia rispetto alla genuinità dell'accertamento. Si tratta di una precisazione di non poco momento, poiché consente di cogliere la specificità offensiva della fattispecie non nel mero status pubblicistico del soggetto attivo, bensì nel rapporto qualificato tra la sua posizione funzionale e la possibilità concreta di incidere sull'attività di ricostruzione del fatto.

Proprio sotto questo profilo, la decisione appare apprezzabile anche perché evita il rischio opposto: quello di trasformare il depistaggio in un reato di mera posizione. La Cassazione, infatti, non si limita ad ampliare l'orizzonte applicativo dell'art. 375 c.p., ma ne individua contestualmente un preciso criterio di contenimento, rappresentato dall'esclusione delle ipotesi in cui la qualifica pubblicistica assuma carattere soltanto occasionale o accidentale rispetto al fatto da accertare. La distinzione tra connessione funzionale e mera occasionalità della qualifica costituisce, in questa prospettiva, il vero baricentro teorico della pronuncia, poiché consente di preservare la coerenza del sistema e di mantenere distinta la fattispecie di depistaggio da quella, contigua ma non sovrapponibile, di frode processuale. L'interesse della sentenza si coglie ancor più chiaramente se la si osserva sul piano del bene giuridico tutelato. La Corte valorizza infatti la violazione di un dovere qualificato di lealtà, correttezza e collaborazione con l'autorità che grava sul pubblico ufficiale o sull'incaricato di pubblico servizio allorché il fatto penalmente rilevante emerga nell'ambito del servizio svolto. In tale prospettiva, il depistaggio non viene configurato come mera alterazione materiale della scena del reato, ma come manifestazione di un più intenso disvalore, derivante dal tradimento della posizione di garanzia assunta dal soggetto qualificato rispetto alla conservazione e alla corretta trasmissione dei dati rilevanti per l'indagine. L'applicazione di tali coordinate ermeneutiche al contesto della RSA convenzionata con il servizio pubblico risulta, sotto il profilo argomentativo, particolarmente significativa. La Corte ravvisa il nesso funzionale nella circostanza che l'evento da accertare si sia verificato all'interno della struttura, abbia riguardato una persona affidata all'assistenza della medesima e sia stato manipolato proprio attraverso i poteri organizzativi, gerarchici e gestori esercitati dai ricorrenti nell'ambito del servizio socio-sanitario. In questo modo, la dimensione pubblicistica del servizio non resta confinata a un dato astratto o formale, ma viene assunta quale presupposto concreto della possibilità stessa di realizzare l'intervento inquinante. Degna di rilievo è, inoltre, la puntualizzazione svolta con riguardo alla posizione dell'extraneus. La Corte esclude correttamente che la figura dell'amministratore di fatto comporti, di per sé sola, l'automatica attribuzione della qualifica soggettiva richiesta dall'art. 375 c.p.; nondimeno, reputa configurabile la responsabilità concorsuale del soggetto privo di qualifica che abbia assunto un ruolo decisionale o propulsivo nella realizzazione del fatto, in accordo con soggetti intranei. Anche sotto questo profilo, la motivazione si segnala per equilibrio, poiché evita tanto indebite estensioni soggettive della fattispecie propria, quanto ingiustificate zone franche di irresponsabilità. La sentenza offre poi indicazioni utili sul rapporto tra depistaggio e favoreggiamento personale, chiarendo che l'eventuale finalità di sottrarsi all'emersione di proprie responsabilità non vale a escludere il dolo specifico richiesto dall'art. 375 c.p., quando la condotta risulti comunque orientata a impedire, ostacolare o sviare l'indagine penale. Ne emerge una lettura rigorosa della fattispecie, che distingue opportunamente il movente autodifensivo dalla finalità tipica di inquinamento dell'accertamento, preservando così l'autonomia strutturale del reato.

In definitiva, la decisione si presta a essere letta come un importante intervento di sistemazione interpretativa. Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione consente infatti di fissare un criterio sufficientemente determinato per distinguere il depistaggio materiale dalla frode processuale: non rileva la sola qualifica pubblicistica dell'agente, né il solo dato materiale dell'alterazione della scena, ma il fatto che l'intervento manipolatorio sia reso possibile, o comunque significativamente agevolato, dalla relazione funzionale tra il servizio svolto e l'oggetto dell'indagine.

Sotto questo aspetto, la pronuncia appare destinata ad assumere rilievo oltre il caso concreto,

offrendo un paradigma interpretativo suscettibile di applicazione in tutti quei contesti nei quali l'inquinamento probatorio provenga da soggetti inseriti in strutture o servizi di rilievo pubblicistico, pur in assenza di formali compiti investigativi. Il pregio maggiore della sentenza sta, in conclusione, nell'avere individuato un punto di equilibrio convincente tra esigenze di effettività della tutela dell'amministrazione della giustizia e necessità di evitare applicazioni eccessivamente dilatate della più grave fattispecie di depistaggio.